Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 19 novembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche:

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 298 DEL 19 NOVEMBRE 1973.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 71: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % a premi « Ferrovie dello Stato »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato - « diciottennale »; 6 % (legge 30 dicembre 1960, n. 1676); 6 % « Decreto-legge 11 novembre 1964, n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965, n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato - « A »; 6 % garantite dallo Stato - « B »; 6 % garantite dallo Stato - « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato - « B »; effettuate il 12 novembre 1973.

(12755)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **700**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria delle grazie, in Serracapriola.

N. 700. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di San Severo in data 1° novembre 1972, integrato con due dichiarazioni del 3 successivo, relativo alla erezione della parrocchia di S. Maria delle grazie, in Serracapriola (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 19. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **701**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Brugherio.

N. 701. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano in data 7 settembre 1971, integrato con dichiarazione del 10 maggio 1972, relativo alla erezione della parrocchia di S. Paolo apostolo, in Brugherio (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 17. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. **702**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, in Sant'Antioco.

N. 702. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias in data 1° settembre 1971, integrato con altro decreto in pari data e due dichiarazioni del 1° dicembre 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Bonaria, in Sant'Antioco (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 262, *foglio n.* 18. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 1973.

Iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo dei dipendenti dalle case di noleggio e distribuzione films.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifiche, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, nel quale si prevede la possibilità di estendere l'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ad altre categorie di lavoratori dello spettacolo oltre quelle indicate nel primo comma dello stesso articolo;

Considerato che le aziende esercenti il noleggio e la distribuzione dei films svolgono una funzione di intermediazione fra le case di produzione e le sale di proiezione così da creare un legame fra l'attività spettacolare ed il lavoro svolto dal personale dipendente dalle aziende suddette;

Considerato altresì che spesso la produzione e la distribuzione dei films costituiscono attività strettamente connesse di una stessa azienda per cui diviene necessario provvedere in maniera uniforme agli adempimenti assicurativi relativi al personale dipendente;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

L'obbligo dell'iscrizione all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è esteso ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei films.

L'anzidetta categoria sarà collocata al n. 23 dello elenco contenuto nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato con modifiche dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e integrato dall'art. 3 della legge 14 giugno 1973, n. 366.

Il presente decreto entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 7 agosto 1973

LEONE

BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1973
Registro n. 10 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 259

(12497)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1973.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga, con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Considerato che la ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga con sede in Padova, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta O.M.S. Officina meccanica della Stanga con sede in Padova.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 dicembre 1972, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1973

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesòro
LA MALFA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

(12631)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1973.

Norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori a combustione interna, del tipo diesel o a carburazione, azionanti idrogetti.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, che prevede l'emanazione di norme tecniche per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori;

Visto il decreto interministeriale 4 maggio 1971 che stabilisce le procedure tecniche per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori;

Visto il decreto interministeriale 26 ottobre 1972 che stabilisce le modalità per l'effettuazione delle prove per la determinazione della potenza massima di esercizio dei motori;

Decreta:

Sono approvate le unite norme per la definizione e l'accertamento della potenza massima di esercizio dei motori a combustione interna, del tipo diesel o a carburazione, azionanti idrogetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1973

Il Ministro per la marina mercantile
PIERACCINI

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Norme per la definizione e l'accertamento della potenza dei motori azionanti idrogetti, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

1. - *Potenza massima di esercizio.*

Per potenza massima di esercizio (Pg) dei motori a combustione interna, del tipo diesel o a carburazione, azionanti idrogetti s'intende quella determinata dal prodotto $P\ C$, in cui P è la potenza del motore, accertata e definita ai sensi dei decreti ministeriali 4 maggio 1971 e 26 ottobre 1972, e C è un coefficiente dato dalla seguente formula:

$$1 - \left(\frac{102}{P + 115} \right)^{3}$$

2. - *Idrogetto.*

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si intende per idrogetto un complesso meccanico che imprime alla nave o alla imbarcazione la spinta propulsiva accelerando mediante una pompa una quantità di acqua e scaricandola attraverso un apposito ugello in senso opposto al moto.

L'energia impartita all'acqua dalla pompa si trasforma pressoché totalmente in energia cinetica immediatamente a valle dell'ugello.

3. - *Limiti di applicabilità.*

La potenza massima di esercizio come definita al punto 1 è attribuibile al motore solo quando sia accoppiato ad un idrogetto riconosciuto rispondente ai criteri stabiliti al punto 2.

4. - *Riconoscimento degli idrogetti.*

Il costruttore che intenda richiedere il riconoscimento dell'idrogetto deve presentare domanda all'ente tecnico (il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile ed il centro prove autoveicoli della Direzione generale M.T.C.T. per il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile) corredata da una dettagliata monografia contenente l'indicazione, in particolare, delle seguenti caratteristiche:

la sigla di individuazione dell'idrogetto;

le dimensioni e la forma della bocca di presa e della condotta di aspirazione;

il tipo della pompa;

il diametro della girante, il numero e il passo delle relative pale ed il rapporto area sviluppata/area disco;

il diametro e la forma degli ugelli standard;

i valori di potenza al freno dei motori primi ai quali può essere convenientemente accoppiato;

i regimi di giri corrispondenti;

il peso dell'idrogetto, sia vuoto che con l'acqua operante, per ogni tipo di ugello previsto.

Il costruttore dovrà inoltre mettere a disposizione dell'ente tecnico, un esemplare dell'idrogetto per le verifiche di corrispondenza alla documentazione tecnica presentata e per eventuali altri controlli.

L'ente tecnico potrà richiedere, a suo giudizio, ulteriore documentazione tecnica e l'effettuazione delle prove di funzionamento che riterrà necessarie.

5. - *Verbale delle verifiche e prove di funzionamento.*

Delle verifiche e delle eventuali prove di funzionamento effettuate dovrà essere redatto un verbale dettagliato contenente tutti i dati rilevati e firmato dal rappresentante del costruttore e dai funzionari degli enti tecnici.

Al verbale deve essere allegato un prospetto con tutti i dati caratteristici dell'idrogetto e una dichiarazione del costruttore che l'idrogetto verificato è del tutto identico agli idrogetti di normale produzione dello stesso tipo.

6. - *Comunicazione di riconoscimento dell'idrogetto.*

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Registro italiano navale per il Ministero della marina mercantile comunicano al costruttore il riconoscimento dell'idrogetto in relazione alle indicazioni contenute nel verbale delle verifiche e prove.

Di tale riconoscimento viene data notizia agli uffici dipendenti secondo le modalità stabilite dai rispettivi dicasteri.

Gli estremi delle comunicazioni dovranno essere stampigliati sull'idrogetto in posizione facilmente visibile.

(12438)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Salerno ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.123

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.373
qualificati . . . . » 3.780
specializzati . . . . » 4.066

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12609)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Massa Carrara ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.055

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.134
qualificati . . . . » 3.489
specializzati . . . . » 3.841

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12589)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Viterbo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Viterbo ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.891

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.990
qualificati . . . . » 3.371
specializzati . . . . » 3.827

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12600)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Taranto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Taranto ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	3.737
Salariati fissi:		
comuni	»	3.310
qualificati	»	3.567
specializzati	»	3.887

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12614)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Lecce ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.745
Salariati fissi:		
comuni	»	3.564
qualificati	»	3.981
specializzati	»	4.487

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12613)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Foggia ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti	L.	4.670
Salariati fissi:		
comuni	»	3.447
qualificati	»	3.809
specializzati	»	4.171

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12612)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Bari ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.576

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.126
qualificati . . . . » 3.481
specializzati . . . . » 3.868

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12610)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Napoli ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.857

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.795
qualificati . . . . » 4.163
specializzati . . . . » 4.529

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12608)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Benevento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Benevento ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.113

Salariati fissi:

comuni . . . . » 3.345
qualificati . . . . » 3.694
specializzati . . . . » 4.043

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12607)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Matera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Matera ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 3.940

Salariati fissi:

comuni . . . . . » 2.973
qualificati . . . . » 3.304
specializzati . . . . » 3.635

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12615)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1973.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1973 dei lavoratori agricoli della provincia di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, numero 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1973, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1973 nella provincia di Potenza ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

Braccianti . . . . L. 4.484

Salariati fissi:

comuni . . . . » 2.858
qualificati . . . . » 3.224
specializzati . . . . » 3.591

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12616)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1973.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visti i decreti ministeriali 17 febbraio 1973 e 27 giugno 1973 concernenti rispettivamente un primo ed un secondo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un terzo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, comprese il comparto maglieria e calzetteria, operanti nelle provincie di Novara, Torino e Vercelli, già prolungata per un primo e un secondo trimestre rispettivamente con i decreti ministeriali 17 febbraio 1973 e 27 giugno 1973, è ulteriormente prolungata per un terzo trimestre.

Roma, addì 8 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12666)

ORDINANZA MINISTERIALE 13 novembre 1973.

Revoca nei riguardi dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche dei divieti previsti dalle ordinanze ministeriali 7 agosto 1962 e 28 marzo 1967.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962) relativa al divieto di importazione di bestiame per la profilassi della peste bovina;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967) recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Vista l'ordinanza ministeriale 31 maggio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 20 giugno 1969) concernente la revoca nei riguardi delle Repubbliche baltiche di Estonia, Lettonia, Lituania e della regione di Leningrado dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche dei divieti previsti dalla ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 relativa alla prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1701, modificato con decreto-legge 11 settembre 1967 convertito nella legge 10 novembre 1967, n. 1009;

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1073;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1972, n. 1148;

Vista la comunicazione del Ministero degli affari esteri n. 15784 dell'11 agosto 1973, relativa alla data di entrata in vigore della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971;

Considerato che l'intero territorio dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche è indenne da peste bovina sin dal 1928;

Ritenuto che le garanzie zooprofilattiche e tecnico-igienico-sanitarie previste nella sopra citata convenzione sono sufficientemente valide per prevenire l'introduzione nel territorio nazionale dell'afta epizootica sostenuta da virus di tipi esotici;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di importazione e di transito stabiliti nell'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, sono escluse le provenienze dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Art. 2.

Le disposizioni restrittive previste dall'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 sono revocate nei confronti delle provenienze dall'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche.

Art. 3.

L'ordinanza ministeriale 31 maggio 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 20 giugno 1969, è abrogata.

Art. 4.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 13 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(12783)

ORDINANZA MINISTERIALE 14 novembre 1973.

Modifica dell'ordinanza ministeriale 24 settembre 1973 recante « Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus del tipo Asia 1 ».

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 28 marzo 1967 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 3 aprile 1967, recante norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipi esotici;

Vista la propria precedente ordinanza 24 settembre 1973 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre 1973;

Considerato che il miglioramento nella situazione epizootologica dell'afta da virus Asia 1 in Turchia, dovuto alla massiva profilassi vaccinale antiaftosa nonchè alle altre rigorose misure sanitarie adottate dalle autorità turche, consente di ritenere prive di significato sanitario nella veicolazione del virus aftoso alcune merci;

Ordina:

Art. 1.

Dai divieti di cui all'art. 1 dell'ordinanza ministeriale 24 settembre 1973, recante « Norme di polizia veterinaria per la prevenzione dell'afta epizootica da virus di tipo esotico Asia 1 », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 28 settembre 1973, sono esclusi:

pesci, crostacei e mammiferi marini vivi;

pesci e crostacei, freschi, refrigerati, congelati o surgelati, salati, secchi, affumicati o altrimenti preparati o conservati, destinati alla alimentazione umana;

grassi e olii di pesci e di mammiferi marini destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari;

prodotti della pesca e derivati, destinati ad uso zootecnico;

rane;

lumache;

pelli piclate.

Art. 2.

Per quanto riguarda i molluschi eduli restano ferme le norme contingenti emanate con le ordinanze ministeriali nella specifica materia.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed andrà in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 14 novembre 1973

Il Ministro: Gui

(12782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gennaro Egidio, console onorario del Sultanato di Oman a Roma.

(12442)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Jeanny Serizier Marcano, console generale della Repubblica del Venezuela a Genova.

(12426)

In data 18 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William Neil Plimmer, console generale, capo sezione consolare dell'ambasciata di Nuova Zelanda a Roma.

(12637)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 12 novembre 1973, il comune di Trento viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.236.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12691)

Autorizzazione alla provincia di Catanzaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 novembre 1973, la provincia di Catanzaro viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.878.153.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12692)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 217

Corso dei cambi del 15 novembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	591,90	591,90	591,50	591,90	591,25	591,90	591,75	591,90	591,90	591,90
Dollaro canadese	591,60	591,60	590 —	591,60	590,50	591,60	591,35	591,60	591,60	591,60
Franco svizzero	186,57	186,57	186,70	186,57	186 —	186,55	186,36	186,57	186,57	186,57
Corona danese	99,25	99,25	99 —	99,25	99 —	99,30	99,25	99,25	99,25	99,25
Corona norvegese	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Corona svedese	136,70	136,70	136,50	136,70	136,50	136,70	136,55	136,70	136,70	136,70
Fiorino olandese	220,29	220,29	220 —	220,29	219 —	220,30	220,10	220,29	220,29	220,29
Franco belga	15,2575	15,2575	15,3550	15,2575	15,20	15,25	15,2550	15,2575	15,25	15,25
Franco francese	134 —	134 —	134,35	134 —	133,50	134,05	134,0825	134 —	134 —	134 —
Lira sterlina	1415,70	1415,70	1413,50	1415,70	1406 —	1415,60	1415,35	1415,70	1415,70	1415,70
Marco germanico	228,31	228,31	228 —	228,31	227,50	228,30	228,15	228,31	228,31	228,31
Scellino austriaco	31,143	31,143	31,10	31,143	31,05	31,12	31,11	31,143	31,14	31,14
Escudo portoghese	24,35	24,35	24,35	24,35	24,25	24,35	24,35	24,35	24,35	24,35
Peseta spagnola	10,347	10,347	10,40	10,347	10,35	10,35	10,3550	10,347	10,34	10,34
Yen giapponese	2,111	2,115	2,12	2,111	2,12	2,11	2,1150	2,111	2,11	2,11

Media dei titoli del 15 novembre 1973

Rendita 5 % 1935	106,650
Redimibile 3,50 % 1934	99,750
» 3,50 % (Ricostruzione)	91,725
» 5 % (Ricostruzione)	99,20
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,85
» 5 % (Città di Trieste)	96,075
» 5 % (Beni esteri)	94,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,55
» 5,50 % » » 1968-83	93,20
» 5,50 % » » 1969-84	95,075
» 6 % » » 1970-85	98,275
» 6 % » » 1971-86	98,750
» 6 % » » 1972-87	98,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,475
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,575
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,875
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,025
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99 —
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	98,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 novembre 1973

Dollaro USA	591,825
Dollaro canadese	591,475
Franco svizzero	186,465
Corona danese	99,25
Corona norvegese	—
Corona svedese	136,625
Fiorino olandese	220,195
Franco belga	15,256
Franco francese	134,041
Lira sterlina	1415,525
Marco germanico	228,23
Scellino austriaco	31,126
Escudo portoghese	24,35
Peseta spagnola	10,351
Yen giapponese	2,115

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia delle istituzioni politiche presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma è vacante la cattedra di storia delle istituzioni politiche, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12816)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 330, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Riccobono Giuseppe, bidello di ruolo presso l'istituto tecnico industriale « V. Emanuele III » di Palermo, avverso le comunicazioni 20 novembre e 17 novembre 1969, numeri 10151 e 11255, di reiezione, da parte del preside, delle istanze presentate dal ricorrente per le ritenute mensili sullo stipendio operate nei suoi confronti, al fine del recupero delle maggiori somme dallo stesso percepite anteriormente al provvedimento di inquadramento in ruolo.

(12508)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1973, registro n. 67 Pubblica istruzione, foglio n. 331, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dall'Opera nazionale invalidi di guerra avverso l'istituto tecnico industriale di Ferrara per l'annullamento della nomina a bidelli supplenti dei signori Bergami Cipriano e Chiossi Elodia, in quanto tale nomina sarebbe stata effettuata senza rispettare la percentuale dei posti riservati agli invalidi di guerra.

(12509)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Sdemanializzazione della casa cantoniera ed annesso terreno siti lungo la strada statale n. 73-bis in località Montesoffio di Urbino.

Con decreto ministeriale 22 marzo 1973, n. 3522, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. della casa cantoniera con relativi accessori di mq. 800 e dello annesso terreno di mq. 770 siti lungo la strada statale n. 73-*bis* in località Montesoffio di Urbino ed iscritti nel nuovo catasto terreni del comune di Urbino al foglio n. 237 rispettivamente ai numeri 122 e 123/a.

(12721)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1709, è stato approvato l'atto n. 92126 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pisicchio Giuseppe, nato il 24 aprile 1928 a Corato, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 240, riportata in catasto alla particella n. 461 del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 443.

(12722)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1708, è stato approvato l'atto n. 92125 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pisicchio Pasquale, nato il 2 gennaio 1918 a Corato, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 300, riportata in catasto alla particella n. 538 del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 443/*bis*.

(12729)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1710, è stato approvato l'atto n. 92127 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Loiodice Carlo, nato a Corato il 21 giugno 1948 e Loiodice Francesco, nato a Corato il 24 aprile 1951, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » tronco rurale in Andria, estesa mq. 228, riportata in catasto alla particella n. 404 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 541.

(12723)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1711, è stato approvato l'atto n. 92128 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Porro Antonia, nata il 9 luglio 1924 a Trani, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 325, riportata in catasto alla particella n. 99 del foglio di mappa n. 156 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 535.

(12724)

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1973, n. 1712, è stato approvato l'atto n. 92129 di rep. del 4 agosto 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Valletta Maria-Luigia, nata l'8 ottobre 1899 a Corato, della zona demaniale facente parte del tratturello « Canosa-Ruvo » in Andria, estesa mq. 570, riportata in catasto alla particella n. 442 del foglio di mappa n. 150 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con il n. 424.

(12725)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Chieti

Con decreto ministeriale in data 17 luglio 1973, n. 1102, è stato approvato l'atto n. 93795 di rep. del 28 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra del Pescara con sede in Chieti, della zona demaniale facente parte del tratturo « Aquila-Foggia » in Chieti, estesa mq. 3100, riportata in catasto alla particella n. 154/*b* del foglio di mappa n. 45 del comune di Chieti e nella planimetria tratturale con la lettera « A ».

(12726)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Giovanni Rotondo

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1973, n. 1612, è stato approvato l'atto n. 92301 di rep. del 6 settembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Fiore Incoronata, nata il 22 aprile 1915 in S. Giovanni Rotondo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Foggia-Campolato » in S. Giovanni Rotondo, estesa mq. 9400, riportata in catasto alla particella n. 117 del foglio di mappa n. 147 del comune di S. Giovanni Rotondo e nella planimetria tratturale con il n. 56.

(12728)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Vista la legge 18 luglio 1956, n. 779;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art 1 della legge 18 maggio 1973, n 239;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a centocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Il Ministro delibera sull'ammissione dei singoli aspiranti al concorso e ne dà ad essi partecipazione individuale.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, su carta da bollo, diretta al Ministero di grazia e giustizia deve, sotto pena di decadenza, essere presentata entro le ore di ufficio al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, nel termine di giorni quarantacinque, dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e l'attuale occupazione e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, di interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;

6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e della università in cui venne conseguito;

7) il compimento, entro il termini utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta con la indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio;

8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di lire seimila, stabilita dall'art 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1878, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di lire tremila, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti sono ammessi al concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a notaio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) l'estratto dell'atto di nascita;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) l'originale diploma di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero il certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica in sostituzione del diploma;

4) il certificato di compiuta pratica notarile;

5) il certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico dell'aspirante e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di un'amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso per esame per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5), del presente articolo debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del pecedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 6.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo, in Roma (Palazzo degli esami), nei giorni 14, 15 e 16 febbraio 1974.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento viene applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizioni, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori, sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 11.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 12.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno fare pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 17 ottobre 1973

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1973
Registro n. 47, *foglio n.* 47

(12849)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso il giardino coloniale di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Considerato che nell'organico del personale tecnico di carriera esecutiva degli osservatori astronomici e vesuviano risulta disponibile per concorso pubblico un posto, di tecnico esecutivo in conseguenza del decesso del sig. Saverio Musacchia, tecnico principale di ruolo presso il giardino coloniale di Palermo, detratta la riserva dei posti di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128) nel ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico degli osservatori astronomici, posto da ricoprirsi presso il giardino coloniale di Palermo.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere muniti di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale;

b) avere compiuto, alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 18° anno di età e non oltrepassato il 40°, ferme restando le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica), cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; tale condizione non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle forze armate e dei corpi di polizia, nonchè per i militari in servizio continuativo di detti corpi;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

f) avere l'idoneità fisica all'impiego;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pub-

blica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, firmate dagli aspiranti di proprio pugno e corredate dei titoli che i medesimi ritengono utili ai fini del concorso stesso, debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale istruzione universitaria Divisione IV entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato i 40 anni di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite sono tenuti ad indicare il titolo in base al quale hanno diritto all'elevazione;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stati dichiarati decaduti da un altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) il proprio domicilio o recapito;

m) i titoli di merito prodotti.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda predetta deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che perverranno alla predetta Direzione generale istruzione universitaria dopo il termine indicato nel precedente art. 3.

Non si terrà conto, parimenti, dei titoli di merito non documentati entro il suddetto termine.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso ed i titoli di merito debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza di detto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 8.

Art. 6.

Il concorso è per titoli ed esami.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente le categorie dei titoli da valutare e il punteggio relativo alla valutazione.

Alla valutazione dei titoli non può essere attribuito un punteggio superiore al venticinque per cento del totale dei punti.

Gli esami consistono in una prova pratica di riconoscimento e coltura di piante di origine esotica e in una prova orale di nozioni di botanica.

Il candidato deve ottenere la votazione di almeno 7 decimi per superare la prova pratica e la votazione di almeno 6 decimi per superare la prova orale.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Per sostenere le prove suddette, i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, e con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di un'amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ed i voti riportati nelle singole prove di esame.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine risultante da detta votazione complessiva e sarà approvata con decreto ministeriale.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei saranno formate con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve dei posti e saranno egualmente approvate con decreto ministeriale.

A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

I suddetti decreti saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per le eventuali impugnative.

Art. 8.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto e composta, a norma dell'art. 23 della legge 3 giugno 1970, n. 380, dal direttore dell'istituto, da un professore di ruolo e da un tecnico laureato di ruolo, entrambi di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle disposizioni di cui al precedente art. 7, ad avere la precedenza o la preferenza nella nomina.

Art. 10.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito i seguenti documenti di rito:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece il certificato provvisorio su carta legale contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato: oppure un certificato su carta legale contenente la dichiarazione che il diploma è in corso di compilazione;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta legale, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande stabilito dal precedente art. 3, abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito dal precedente art. 2.

I concorrenti che abbiano superato i 40 anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite secondo le norme vigenti, devono presentare il documento comprovante tale diritto;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta legale;

f) certificato, su carta legale, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia;

g) copia dello stato di servizio militare, copia del foglio matricolare militare, in carta legale, ovvero certificato di esito di visita di leva in carta legale.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella in cui i concorrenti riceveranno relativa comunicazione.

I candidati impiegati statali di ruolo devono produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico): devono altresì produrre copia dello stato di servizio con le indicazioni delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, su carta legale, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono in data non anteriore a tre mesi da quella in cui riceveranno la relativa comunicazione.

E' facoltà dei concorrenti che si trovano alle armi e di quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico rilasciato su carta legale da un medico militare, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della lettera *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Per quanto non previsto espressamente nel presente decreto si applicano le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1973
Registro n. 73 *Pubblica istruzione, foglio n.* 325

ALLEGATO *A*

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione IV - Viale Trastevere - 00100 ROMA

. sottoscritt . . . . (*a*), nat... a . . . . . (provincia di . . . .), il . . . ., chiede di essere ammess... a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova (parametro 128), carriera esecutiva, con assegnazione al giardino coloniale di Palermo, concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1973, registro n. 73, foglio n. 325, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 19 novembre 1973.

A tal fine . . sottoscritt... dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere iscritt... nelle liste elettorali del comune di (*b*) . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali (*c*);

4) di non aver procedimenti penali pendenti a suo carico (*d*);

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio (*e*);

6) di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (*f*);

7) di non essere stat... destituit... o dispensat... dall'impiego presso una pubblica amministrazione, e di non essere stat... dichiarat... decadut... da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione (*g*) . . . .

. . . sottoscritt... dichiara, inoltre, di essere residente nel comune di . . . . . . (provincia di . . . . .), e chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (*h*) . . . ., impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive, e riconoscendo che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

. . sottoscritt... allega, inoltre, i seguenti titoli di merito: . . . .

Luogo e data . . . .

Firma (*i*)

. . . .

(*a*) Cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta. Le donne coniugate debbono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(*b*) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(*c*) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale e riabilitazione).

(*d*) In caso contrario, indicare gli estremi dei procedimenti pendenti.

(*e*) Il titolo di studio di istruzione secondaria di 1° grado o di altra scuola post-elementare a corso triennale deve essere dichiarato anche da chi sia fornito di titolo di studio superiore.

(*f*) In caso contrario, indicare la pubblica amministrazione, la qualifica, i periodi di servizio e le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(*g*) Da compilarsi ad opera dei soli aspiranti di sesso maschile.

(*h*) L'indirizzo deve essere comprensivo del numero di codice di avviamento postale.

(*i*) La firma deve essere autenticata o vistata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

(12539)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a posti di segretario generale comunale e provinciale della classe 1/A e 1/B

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le segreterie generali delle provincie di Venezia della classe 1/A, Ascoli Piceno e Novara della classe 1/B nonchè dei comuni di Ancona, Ascoli Piceno, L'Aquila, Cinisello Balsamo (Milano), Trani (Bari), Trapani della classe 1/B,

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107; il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749; recanti norme sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente la documentazione dei pubblici concorsi e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle segreterie generali delle provincie di Venezia della classe 1/A, Ascoli Piceno e Novara della classe 1/B, nonchè dei comuni di Ancona, Ascoli Piceno, L'Aquila, Cinisello Balsamo (Milano), Trani (Bari) e Trapani della classe 1/B.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari dei comuni e delle provincie ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare.

Per quanto concerne i requisiti di ammissibilità, si richiamano, in particolare, gli articoli 11, 12 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

Art. 3.

Per essere ammessi a ciascuno dei concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, non oltre il 30 dicembre 1973 singole domande redatte su carta da bollo da L. 500 e corredate, ciascuna, dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato al comune o all'amministrazione provinciale interessati, con l'indicazione della causale del versamento.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio e le eventuali pubblicazioni che ritengono di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in duplice esemplare.

Nella domanda, i candidati di cui alla lettera c) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alla lettera c) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del comune di residenza dell'aspirante o da altro pubblico ufficiale fra quelli specificati all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alla suddetta lettera c) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal presidente della giunta provinciale, vistato dalla prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario;

2) copia del regolamento organico con la relativa pianta autenticata dalla prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, n. 748, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario.

Art. 5.

I candidati di cui alla suddetta lettera c) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziario;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorre, quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

I candidati che abbiano chiesto di partecipare ad analoghi concorsi per segreterie generali, indetti in precedenza, potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale erano allegati ed unendo alle domande di partecipazione ai concorsi, di cui al presente bando, gli elenchi completi, in carta semplice dei titoli stessi.

Non saranno presi in considerazione eventuali riferimenti a documenti allegati ad istanze per la partecipazione ai concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni che non siano quelli espressamente indicati nel precedente comma.

Roma, addì 5 novembre 1973

p. *Il Ministro*: RUSSO

(12733)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Siena.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 febbraio 1973 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª vacante nel comune di Siena;

Visto il decreto ministeriale in data 24 settembre 1973 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª vacante nel comune di Siena, nell'ordine appresso indicato:

1) Varone dott. Domenico	punti 84,46	su 132
2) Dell'Isola dott. Erasmo	» 84,23	»
3) Fulvio dott. Manlio	» 84 —	»
4) Rava dott. Beniamino	» 83,42	»
5) Luciani dott. Antonio	» 79,80	»
6) Rinaldi dott. Mario	» 79,59	»
7) Tollis dott. Aldo	» 79,40	»
8) Pulli dott. Italo	» 78,40	»
9) Mistretta dott. Francesco	» 77,70	»
10) Scandaliato dott. Gaspare	» 77,63	»
11) Rocchi dott. Carlo	» 77,36	»
12) Fiora dott. Sergio	» 77,06	»
13) Romano dott. Giacomo	» 76,84	»
14) Mancini dott. Rocco	» 75,63	»
15) Antinori dott. Giovanni	» 75,06	»
16) Suglia dott. Nicola	» 74,77	»
17) Bosco dott. Giuseppe	» 74,18	»
18) Piizzi dott. Tommaso	» 73,93	»
19) Manzini dott. Dario	» 73,56	»
20) Dal Fior dott. Domenico	» 72,10	»
21) Salzano dott. Antonio .	» 71,75	»
22) Mignone dott. Pasquale	» 71,34	»
23) Mangiaterra dott. Giuseppe	» 71,33	»
24) Di Campo dott. Michele	» 71,02	»
25) Ventura dott. Arnaldo	» 69,79	»
26) Maiorana dott. Giulio	» 69,60	»
27) Baldacchino dott. Emanuele	» 68,35	»
28) Gerardi dott. Antonio	» 66,85	»
29) Boianelli dott. Ferdinando	» 66,73	»
30) Sevieri dott. Enzo	» 65,82	»
31) Orlando Zon dott. Italo	» 63,93	»
32) Simini dott. Giuseppe	» 63,55	»
33) Battista dott. Vitantonio	» 62,03	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: Russo

(12676)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso navale dell'Accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto interministeriale in data 16 marzo 1973 con il quale è indetto un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo, da assegnare centoventicinque al Corpo di stato maggiore e quaranta ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1973-74, registrato alla Corte dei conti in data 21 maggio 1973, registro n. 13 Difesa pers. mil., foglio n. 255;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

E' nominata la sottonotata commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di Livorno di centosessantacinque allievi ufficiali in servizio permanente effettivo nella Marina militare, da assegnare centoventicinque al Corpo di stato maggiore e quaranta ai corpi tecnici (genio navale ed armi navali), anno accademico 1973-74:

Presidente:

cap. vasc. Agostinelli Sergio.

Membri fissi:

cap. freg. de Vincenzo Arturo;
cap. freg. Donolo Luigi.

Membri aggregati:

cap. freg. (GN) Grossi Piero, prof. De Simoni Franco, prof. Politi Giuseppe e prof. Giannuzzi Gennaro, per la matematica;

prof. Tollemache Federico e prof. Dini Emilio, per le lingue estere.

Segretario senza voto:

cap. corv. Lamioni P. Luigi.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La relativa spesa sarà imputata al cap. 1034 dell'esercizio finanziario 1973. Onere presunto L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1973

Il Ministro: Tanassi

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1973
Registro n. 23 Difesa pers. mil., foglio n. 316

(12675)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Istituto superiore di sanità

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 29 agosto 1973, concernente il « Concorso, per titoli, per l'assegnazione di diciannove borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 ottobre 1973, a pagina 6941, all'art. 1, dove è scritto: « II. — Materie chimiche, (Borse n. *1*) », deve leggersi: « II. — Materie chimiche (Borse n. 2) ».

(12677)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico scolastico vacanti nel comune di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 14104 del 23 gennaio 1970, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Caltanissetta al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 16630 del 5 febbraio 1973 con cui è stato indetto altro concorso per un altro posto di medico scolastico generico vacante nel comune di Caltanissetta al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 13483/1947/3319 del 20 marzo 1973, con cui i predetti due concorsi sono stati unificati;

Vista la delibera n. 238 del 22 marzo 1973 dell'amministrazione comunale di Caltanissetta con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il proprio decreto n. 2750 del 28 marzo 1973, con cui si è provveduto all'ammissione al concorso di cui sopra dei candidati;

Visti i processi verbali redatti dalla commissione giudicatrice del concorso e constatata la loro regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento di due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Caltanissetta e di cui in premessa:

1. Zappalà Francesca	punti 132,25	su 200
2. Amico Rosario	» 121,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi di questo ufficio e del comune interessato.

Caltanissetta, addì 5 novembre 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto i propri decreti n. 14104 del 23 gennaio 1970 e n. 16630 del 5 febbraio 1972, con i quali vennero indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Caltanissetta, rispettivamente al 30 novembre 1969 ed al 30 novembre 1971;

Visto il proprio decreto n. 13483/1947/3319 del 20 marzo 1973, con cui i predetti due concorsi sono stati unificati;

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dottoressa Zappalà Francesca, nata a Vittoria il 23 ottobre 1932, prima classificata, ed il dott. Amico Rosario, nato a Caltanissetta il 1° luglio 1938, secondo classificato nella graduatoria degli idonei, sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa per il conferimento di due posti di medico scolastico generico vacanti nel comune di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, negli albi pretori di questo ufficio e del comune di Caltanissetta.

Caltanissetta, addì 5 novembre 1973

Il medico provinciale: SCHILLACI

(12705)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FOGGIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 587 del 1° marzo 1973, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Petitti Pietro	punti	69,573
2. Finizio Nicola	»	58,119
3. De Troia Domenico	»	56,086
4. Barbato Ermete	»	55,721
5. De Girolamo Ugo	»	54,130
6. La Rosa Giuseppe	»	53,641
7. Schiavone Angela	»	50,155

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 31 ottobre 1973

Il medico provinciale: CRUPI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4127 in data 31 ottobre 1973 relativo all'approvazione della graduatoria degli idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Foggia al 28 febbraio 1973;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai candidati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto n. 281 dell'11 marzo 1935, e successive modificazioni;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno segnata:

1) Petitti Pietro: Lucera (2ª condotta);
2) Finizio Nicola: Chieuti;
3) Barbato Ermete: Manfredonia (2ª condotta);
4) De Girolamo Ugo: San Severo (centro S. Maria);
5) La Rosa Giuseppe: Ascoli Satriano;
6) Schiavone Angela: Ischitella.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Foggia, addì 31 ottobre 1973

Il medico provinciale: CRUPI

(12397)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1973, n. **14.**

Variazione al bilancio per l'anno finanziario 1972 - Profilassi obbligatoria dell'afta epizootica e della peste suina classica e propaganda veterinaria agli allevatori (Variazione n. 8).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 28 *giugno* 1973)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1973, n. **15.**

Concessione di un contributo annuo all'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 28 *giugno* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare un maggiore sviluppo della sua attività scientifico-culturale, è concesso, per gli anni 1973, 1974, 1975, all'istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche, con sede in Ancona, un contributo annuo di L. 8 milioni.

Art. 2.

Il predetto contributo va comunque ripartito agli istituti storici membri, provinciali, comprensoriali o comunali, che svolgono nel rispettivo ambito attività di documentazione e di studio sul movimento di liberazione nelle Marche, secondo i criteri fissati dall'art. 18 dello statuto in vigore dell'Istituto regionale.

Art. 3.

All'onere annuo di lire 8 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede per l'anno 1973 con i fondi stanziati sul capitolo 12305 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973; per gli anni successivi si provvederà con i fondi da stanziarsi a carico dei capitoli corrispondenti al capitolo 12305.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 27 giugno 1973

TIBERI

(12652)

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1973, n. 16.

Attuazione di un programma di opere pubbliche di cui alla legge del 20 ottobre 1972, n. 912.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 2 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della realizzazione delle opere straordinarie di pubblico interesse di cui all'art. 3 della legge 22 luglio 1966, n. 614, rifinanziate con la legge 21 ottobre 1971, n. 912, ferma restando la delimitazione delle zone depresse effettuate ai sensi della citata legge n. 614, la giunta regionale è autorizzata a realizzare per il corrente esercizio finanziario con preferenza per il completamento di opere già iniziate e non ancora ultimate per insufficiente finanziamento:

a) opere pubbliche di sistemazione dei bacini montani per l'importo complessivo di L. 550.000.000;

b) completamento di opere di bonifica e d'irrigazione per l'importo di L. 250.000.000;

c) completamento di opere pubbliche riguardanti gli acquedotti, fognature e la viabilità ordinaria non statale più direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone più suscettibili di sviluppo industriale e turistico nonchè opere pubbliche necessarie per favorire la realizzazione di insediamenti in aree industriali per l'importo di L. 1.400.000.000.

Art. 2.

L'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 è normalmente affidata dalla giunta alle provincie, ai comuni, ai concorzi di bonifica, alle comunità montane e ad altri enti locali.

Le opere di sistemazione dei bacini montani e il completamento delle opere parzialmente eseguite dagli uffici del genio civile potranno essere realizzate tramite gli stessi uffici del genio civile e gli ispettorati ripartimentali delle foreste.

La giunta regionale approva i progetti e nomina i collaudatori.

Fino a quando non verranno emanate apposite norme regionali, saranno seguite, in quanto compatibili, le procedure previste per l'attuazione delle leggi 22 luglio 1966, n. 614 e 21 ottobre 1971, n. 912.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge si provvede nel modo che segue:

per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *a*), con i fondi del capitolo 3283 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione « Spese per la esecuzione di opere di sistemazione dei bacini montani », da realizzarsi anche mediante concessione di contributi a provincie, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali, con lo stanziamento di L. 550.000.000;

Per gli interventi di cui all'art. 1, lettera *b*), con i fondi del capitolo 3284 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione « Spese per il completamento di opere di bonifica e di irrigazione », da realizzarsi anche mediante concessione di contributi a provincie, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali con lo stanziamento di L. 250.000.000;

Per gli interventi di cui alla lettera *c*), dell'art. 1 con i fondi del capitolo 3285 che viene istituito al titolo II, sezione III, rubrica V nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 con la denominazione « Completamento di opere pubbliche riguardanti gli acquedotti, fognature e la viabilità ordinaria non statale più direttamente finalizzate a favorire la localizzazione e l'espansione delle attività produttive nelle zone più suscettibili di sviluppo industriale e turistico nonchè opere pubbliche necessarie per favorire la realizzazione di insediamenti in aree industriali da realizzarsi anche mediante concessioni di contributi a provincie, comuni, consorzi di bonifica, comunità montane ed altri enti locali, con lo stanziamento di L. 1.400.000.000.

Lo stanziamento del capitolo 2673 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 « Fondo occorrente per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti in corso di perfezionamento è ridotto a L. 2.200.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 30 giugno 1973

TIBERI

(12653)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1973, n. 17.

Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 20 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione all'art. 15 dello statuto, a ciascun gruppo consiliare organizzato secondc le prescrizioni del regolamento interno del consiglio regionale, è assegnato un contributo fisso di L. 350.000 mensili e un contributo variabile, in relazione alla consistenza numerica, nella misura di L. 100.000 mensili per ogni consigliere.

Art. 2.

I contributi indicati nell'articolo precedente sono erogati dall'ufficio di presidenza del consiglio a rate mensili.

Se nel corso dell'anno finanziario, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa, un gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo gruppo o varia la consistenza numerica dei gruppi esistenti, le conseguenti variazioni nella assegnazione dei contributi decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del gruppo è intervenuta.

Art. 3.

I contributi indicati nel precedente articolo sono corrisposti a decorrere dal primo luglio 1970.

Dalla stessa data sono poste a carico dei fondi del consiglio regionale le spese previste nel successivo art. 4.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvederà al conguaglio tra le somme dovute ai gruppi ai sensi dell'art. 1 e quelle comunque corrisposte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

L'ufficio di presidenza assegna gratuitamente ai gruppi consiliari, nell'edificio che ospita il consiglio, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi del consiglio, all'allestimento, arredamento, attrezzatura, pulizia, riscaldamento e illuminazione delle sedi dei gruppi consiliari, nonchè alla dotazione, di una o più macchine da scrivere a seconda della consistenza numerica dei gruppi.

Sono altresì poste a carico dei fondi del consiglio regionale le spese per l'allacciamento di apparecchi telefonici alle sedi dei gruppi, nonchè quelle per cancelleria, per canoni, conversazioni e servizi telefonici di ogni singolo gruppo.

I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai gruppi sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai presidenti dei gruppi consiliari che ne divengono consegnatari.

Nel caso di cambiamento del presidente del gruppo, il presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico all'economo del consiglio regionale che li dà in carico al presidente subentrante.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in lire 290.260.000, farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1972; al capitolo 11105 che viene integrato di L. 25.400.000 con diminuzione del capitolo 11103 da L. 247.400.000 a L. 222.000.000 e allo stesso capitolo 11103 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1973; per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in L. 90.000.000, ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 20 luglio 1973

TIBERI

(12654)

LEGGE REGIONALE 23 luglio 1973, n. **18.**

Norme per la determinazione delle indennità e per la previdenza dei consiglieri della regione Marche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 23 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

L'indennità prevista dall'art. 63 dello statuto della regione Marche per i membri del consiglio regionale, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta nonchè alle spese relative all'espletamento del mandato, è regolata in base alle competenze mensili, spettanti ai membri del parlamento nazionale, ai sensi della legge statale 31 ottobre 1965, n. 1261, nella seguente misura:

a) 90 per cento al presidente della Regione e al presidente del consiglio;

b) 85 per cento al vice presidente della giunta;

c) 80 per cento ai membri della giunta e ai vice presidenti del consiglio;

d) 75 per cento ai segretari del consiglio e ai presidenti delle commissioni consiliari;

e) 60 per cento ai consiglieri regionali.

Le indennità sopraelencate non sono tra loro cumulabili.

Art. 2.

Ai componenti il consiglio regionale compete una diaria mensile a titolo di rimborso delle spese di soggiorno nelle seguenti misure:

L. 60.000 per i consiglieri regionali che abitano entro 25 km. dalla sede del consiglio regionale;

L. 100.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 26 e 50 km.;

L. 140.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 51 e 75 km.;

L. 180.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale è compresa tra 76 e 100 km.;

L. 220.000 per i consiglieri regionali che abitano in comuni la cui distanza dalla sede del consiglio regionale supera i 100 chilometri.

Ai consiglieri regionali compete inoltre l'abbonamento ferroviario e quello per la circolazione sulla rete autostradale.

Art. 3.

Ai consiglieri regionali che si rechino in missione, autorizzata dall'ufficio di presidenza, fuori dalla sede della Regione spetta:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, ovvero un'indennità di L. 50 al chilometro in caso di spostamento con autovettura propria;

b) una diaria, per ogni giornata intera o frazione non inferiore alle 12 ore, di L. 20.000, aumentata a L. 40.000 per i viaggi all'estero.

Lo stesso trattamento spetta al presidente del consiglio regionale, al presidente della giunta regionale e agli assessori per le missioni effettuate fuori del territorio della regione.

L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale disciplinano, rispettivamente, l'uso delle autovetture di servizio.

Art. 4.

La corresponsione delle competenze previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge decorre per i consiglieri dalla data di elezione ai sensi dell'art. 63 dello statuto, per i presidenti del consiglio e della giunta, per il vice presidente e gli altri componenti della giunta, per i componenti dell'ufficio di presidenza del consiglio, per i presidenti delle commissioni dalla data delle rispettive elezioni.

L'ufficio di presidenza del consiglio e la giunta regionale provvedono a effettuare i conguagli rispetto agli acconti corrisposti.

Art. 5.

Ai consiglieri regionali che hanno fatto parte della commissione per la elaborazione dello statuto sono corrisposte:

L. 15.000 per rimborso spese per ogni giornata di presenza;

L. 5000 di gettone di presenza per ogni seduta della commissione;

L. 50 il km. di percorrenza dal luogo di residenza alla sede regionale e ritorno.

Art. 6.

Le indennità di cui all'art. 1 della presente legge, a partire dal mese successivo alla sua entrata in vigore, non possono cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi continuativi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela dalla stessa.

Ogni consigliere è tenuto a dichiarare ogni sei mesi le somme eventualmente percepite per i titoli di cui al comma precedente. L'ufficio di presidenza del consiglio provvede alle conseguenti ritenute sull'indennità.

Ai consiglieri regionali si applicano le norme della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

TITOLO II

Art. 7.

E' istituito presso il consiglio regionale il « Fondo di previdenza dei consiglieri della regione Marche » per il pagamento di assegni vitalizi mensili ai consiglieri cessati dal mandato, o ad altri aventi diritto, secondo le norme della presente legge.

Art. 8.

Il fondo è amministrato dall'ufficio di presidenza del consiglio integrato da un rappresentante di ciascun gruppo consiliare ed è alimentato:

a) dai contributi obbligatori dei consiglieri regionali in misura pari al 14 per cento dell'indennità mensile lorda loro spettante ai sensi del precedente art. 1, lettera *e*);

b) dai contributi volontari dei consiglieri cessati dal mandato o loro aventi causa ai sensi del successivo art. 15, in misura pari al 14 per cento dell'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali in carica;

c) dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo, dai frutti degli investimenti e dalle somme comunque introitate.

Art. 9.

Tutti i consiglieri regionali sono assoggettati di ufficio al pagamento dei contributi di previdenza dal giorno della corresponsione dell'indennità consiliare.

I contributi sono trattenuti ogni mese sulle indennità dalla amministrazione del consiglio regionale. Le trattenute vengono contemporaneamente versate al fondo di cui all'art. 7.

Art. 10.

Il rendiconto della gestione del fondo è allegato, come gestione speciale, al conto consuntivo del consiglio regionale.

Art. 11.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 55 anni di età e abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel consiglio regionale marchigiano.

Art. 12.

Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dalla età, i consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano comunque effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

L'assegno spetta comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'ufficio di presidenza del consiglio integrato ai sensi dell'art. 8.

Art. 13.

L'accertamento di inabilità, di cui al precedente art. 12, è compiuto da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dall'ufficio di presidenza del consiglio e uno nominato dall'interessato.

Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio, integrato ai sensi dell'art. 8 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

Art. 14.

Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 12 l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 12, qualora il consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di avere raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo art. 18. Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del comma precedente.

Art. 15.

Il consigliere che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ha facoltà di continuare, qualora non sia rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo e il cinquantacinquesimo anno di età.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto, di cui al successivo art. 20, del consigliere deceduto senza aver maturato il periodo necessario per l'assegno vitalizio.

Art. 16.

Il consigliere che cessi dal mandato, prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dello assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento, senza attribuzione di interessi.

Analoga facoltà compete agli aventi diritto del consigliere nel caso di decesso.

Art. 17.

Qualora il consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del consiglio regionale marchigiano, il pagamento dello assegno vitalizio di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dello assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro consiglio regionale.

Art. 18.

L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base alla seguente tabella, in percentuale, rispetto agli anni di contribuzione, sull'indennità mensile lorda di cui al precedente art. 1, lettera *e*), pagata ai consiglieri in carica nello stesso mese cui si riferisce l'assegno vitalizio:

Anni di contribuzione	Percentuale sull'indennità mensile lorda
5	40
6	42
7	44
8	46
9	48
10	50
11	52
12	54
13	56
14	58
15 e oltre	60

Art. 19.

L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

Nel caso in cui il consigliere, al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

Art. 20.

In caso di morte del titolare di assegno diretto, l'assegno stesso viene riservato a favore:

a) del coniuge finchè nello stato vedovile, purchè non sia stata pronunciata sentenza definitiva di divorzio o di separazione personale per sua colpa, salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria;

b) dei figli legittimi o legittimati o adottivi o naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni;

c) degli affiliati, in mancanza dei figli di cui alla lettera precedente, finchè minorenni;

d) dei figli di cui alla lettera *b*) o, in mancanza, degli affiliati di cui alla lettera *c*) anche se maggiorenni purchè studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età, o inabili al lavoro in modo permanente che convivevano a carico del consigliere deceduto o che versino in particolari condizioni di bisogno, accertate dall'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 8.

Qualora non sopravvivono nè il coniuge nè figli o affiliati aventi diritto, l'assegno di riversibilità spetta ai genitori o al genitore superstite che siano in età superiore a sessanta anni o inabili a proficuo lavoro.

Mancando anche i genitori aventi diritto l'assegno di riversibilità spetta ai fratelli o sorelle permanentemente inabili al lavoro che vivevano a carico del consigliere deceduto.

Art. 21.

L'assegno compete agli aventi diritto anche se il consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

L'ufficio di presidenza, integrato ai sensi dell'art. 8, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma precedente.

Art. 22.

Le condizioni per la concessione dell'assegno vitalizio di riversibilità devono sussistere al momento del decesso del consigliere. Qualora vengano a cessare l'assegno vitalizio è revocato.

L'ufficio di presidenza del consiglio può richiedere ai beneficiari di un assegno di riversibilità di presentare periodicamente documentazione idonea a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

Art. 23.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'ufficio di presidenza del consiglio corredata dai seguenti documenti:

1) certificato di morte del coniuge;

2) certificato di matrimonio;

3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

4) stato di famiglia.

Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) certificato di morte del consigliere ovvero di entrambi i coniugi;

2 certificato di nascita dei figli;

3) stato di famiglia;

4) certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette;

5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del consigliere defunto.

La concessione dell'assegno nei casi di inabilità previsti dall'art. 20 è sempre condizionata all'accertamento dell'inabilità dell'avente diritto ai sensi del precedente art. 13.

Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del dante causa.

Art. 24.

L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli e agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio o che sarebbe spettato al consigliere nella misura seguente:

a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del cento per cento;

c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino a un massimo del cento per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

d) negli altri casi: 50 per cento.

L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

Art. 25.

I ratei di assegni diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente l'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 26.

Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio, si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 27.

Alla morte del consigliere in carica il fondo corrisponde agli aventi diritto una mensilità dell'indennità consiliare di cui al precedente art. 1, lettera *e*).

Art. 28.

Tutti i consiglieri in carica sono tenuti a versare al fondo di previdenza i contributi di cui all'art. 8 arretrati, relativi al periodo compreso tra il giorno della loro elezione e quello dell'entrata in vigore della presente legge.

L'ufficio di presidenza del consiglio stabilisce l'entità della quota che ogni consigliere deve versare al fondo di previdenza sino alla totale copertura dei contributi arretrati e la trattiene, versandola sul fondo, dal conguaglio dell'indennità di cui allo ultimo comma dell'art. 4 della presente legge.

Gli aventi diritto di cui al precedente art. 20, dei consiglieri deceduti prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno la facoltà di versare al fondo di previdenza i contributi arretrati e di continuare i versamenti stessi a norma dell'art. 15 secondo comma per conseguire il diritto all'assegno di riversibilità.

L'ufficio di presidenza del consiglio fissa le modalità per il versamento di tali contributi.

TITOLO III

Art. 29.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a stipulare convenzioni con idoneo istituto assicurativo per garantire ai consiglieri regionali, nell'espletamento del loro mandato, l'assicurazione contro gli infortuni.

Ciascun consigliere è assicurato contro gli infortuni per una somma di L. 50 milioni in caso di morte e fino a 50 milioni in caso di invalidità permanente.

Il costo della polizza assicurativa contro gli infortuni è coperto mediante una trattenuta obbligatoria dello 0,40 per cento sull'indennità mensile spettante ai consiglieri regionali di cui al precedente art. 1, lettera *c*). La quota restante del costo della polizza è a carico del consiglio regionale.

Le disposizioni del comma precedente si applicano ai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data delle elezioni per il rinnovo del consiglio o del suo anticipato scioglimento. Per i consiglieri che cessano dalla carica per qualsiasi ragione antecedentemente, valgono fino alla data di cessazione.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a effettuare le trattenute di cui al primo comma e a regolarizzare la posizione di ogni singolo consigliere.

Art. 30.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1970, 1971, 1972, 1973, calcolato presuntivamente in lire 1.510.000.000 farà carico al capitolo 1001 dello stato di previsione della spesa dell'anno 1972 e ai capitoli 11101, 11111 e 11112 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1973 che presentano la necessaria disponibilità e, per gli anni successivi, calcolato presuntivamente in L. 480.000.000 ad appositi capitoli da istituire nei relativi stati di previsione della spesa.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 23 luglio 1973

TIBERI

(12655)

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1973, n. 19.

Assegnazione alle famiglie terremotate degli alloggi di edilizia residenziale pubblica acquistati o costruiti dall'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Ancona con i fondi del Ministero dei lavori pubblici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *luglio* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le assegnazioni di alloggi di edilizia pubblica residenziale acquistati o costruiti con i fondi del ministero dei lavori pubblici dall'istituto autonomo case popolari della provincia di Ancona per le famiglie terremotate, ai sensi del decreto-legge 4 marzo 1972, n 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88 e del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

Gli eventuali alloggi eccedenti le richieste verranno assegnati secondo le norme previste nel decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Art. 2.

Costituisce titolo per l'assegnazione degli alloggi di cui al precedente art. 1:

a) aver goduto di un alloggio reso inagibile in dipendenza dell'evento calamitoso;

b) risiedere, al momento del sisma, nel comune dove sono realizzati gli alloggi.

Possono concorrere all'assegnazione coloro che:

1) abbiano l'alloggio di loro proprietà reso inagibile dagli eventi sismici e non posseggano altri alloggi agibili;

2) che, pur avendo l'alloggio dichiarato inagibile, risultino proprietari di altro alloggio agibile locato al momento del sisma, a condizione che l'alloggio affittato si trovi occupato al momento del bando, dal medesimo affittuario.

Gli assegnatari cessano dal diritto all'uso dell'appartamento con il ritorno alla disponibilità degli alloggi di cui ai punti 1) e 2).

Nelle domande i richiedenti possono eventualmente indicare la preferenza per l'assegnazione di alloggio ubicato nel quartiere ove risiedevano prima del sisma.

Il requisito di cui alla precedente lettera *a*) dovrà essere documentato attraverso idonea certificazione dell'ufficio del genio civile o del comune competente.

Le domande per l'assegnazione di alloggi debbono essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dall'istituto autonomo per le case popolari e dovranno essere trasmesse allo stesso ente solo ed esclusivamente a mezzo raccomandata.

I moduli saranno distribuiti anche dai comuni e loro sedi decentrate.

L'Istituto autonomo per le case popolari indice il concorso per singoli comuni.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Saranno pertanto esclusi dal concorso gli aspiranti che inoltreranno domanda oltre i termini stabiliti dal bando stesso.

Il bando di concorso e quelli integrativi, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, sono pubblicati mediante affissione dei manifesti nella sede dell'istituto in un luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del comune in cui si trovano gli alloggi e a mezzo di manifesti pubblici e stampa.

L'apposita commissione dovrà procedere a una graduatoria unica per tutti coloro che si trovano nelle condizioni sopra indicate; tale graduatoria resterà valida sino al suo esaurimento.

Gli alloggi che si renderanno liberi mentre è in vigore la graduatoria sopraindicata, saranno assegnati secondo l'ordine preferenziale della medesima, tenuto conto del successivo articolo 8.

Il concorrente in luogo delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti e titoli per la partecipazione al concorso e per l'assegnazione, produrrà una dichiarazione, dal medesimo sottoscritta, con la quale attesti, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti e titoli addotti. Formata la graduatoria provvisoria, la commissione richiederà agli aspiranti utilmente classificati la certificazione relativa; in tale occasione il concorrente potrà inoltrare ogni altro documento ritenuto utile ai fini della formazione della graduatoria di assegnazione.

Art. 3.

Alle assegnazioni si procederà secondo una graduatoria il cui ordine sarà determinato dal punteggio di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

La graduatoria compilata dalla commissione verrà pubblicata su almeno tre quotidiani e nell'albo dell'istituto autonomo per le case popolari.

Nel termine di 30 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono ricorrere alla apposita commissione.

Il ricorso, motivato, dovrà essere presentato a mezzo raccomandata postale e diretto al presidente della commissione.

La graduatoria così definitivamente formata verrà pubblicata nelle forme previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 5.

Il punteggio è stabilito in base alle condizioni del richiedente quali risultano dalla domanda presentata.

La commissione eseguirà o farà eseguire tutti quei controlli che riterrà necessari per accertare le effettive condizioni o situazioni addotte nella domanda.

Art. 6.

Verranno escluse dalla graduatoria, le domande dei richiedenti che a giudizio della commissione, si siano posti artatamente in condizione di grave disagio al fine di ottenere una abitazione.

Verranno del pari escluse le domande dei richiedenti che durante la formazione della graduatoria abbiano trovato diversa sistemazione o abbiano ottenuto in assegnazione, a qualsiasi titolo, alloggi realizzati da enti in genere o cooperative operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica o che abbiano acquistato alloggio idoneo al fabbisogno della propria famiglia.

Art. 7.

Il punteggio verrà attribuito a ciascuna domanda nel modo seguente:

1) richiedenti che alla data del bando abitino (in conseguenza dell'evento calamitoso) con il proprio nucleo familiare:

a) in baracche, stalle, centri di raccolta (colonie, scuole ed edifici pubblici in genere) dormitori pubblici, vagoni ferroviari, tende o navi: punti 11;

b) in soffitte, magazzini, seminterrati, scantinati bassi, alberghi, pensioni, camere mobiliate: punti 8;

c) in alloggi inagibili (dichiarati tali dalla pubblica autorità), purchè il richiedente dimostri di averli ininterrottamente abitati e in uno stesso alloggio con uno o più nuclei familiari di cui almeno uno composto da due unità (coabitazione): punti 4;

d) in alloggi precari con sussidi a carico del comune (assegno alloggiativo): punti 2;

e) in alloggio antigienico, dichiarato tale dalla pubblica autorità se in condizioni cattive: punti 1; se in condizioni pessime: punti 2.

Il punteggio di cui alla lettera *e*) non è cumulabile con quelli di cui alle lettere *a*) e *b*);

2) richiedenti che, per effetto del sisma, siano stati costretti a trasferirsi, con tutto il nucleo familiare, in altro comune: punti 2;

3) richiedenti con alloggio dichiarato inagibile in conseguenza del primo periodo sismico (25 gennaio-30 aprile 1972): punti 2;

4) richiedenti con alloggio dichiarato inagibile in conseguenza del secondo periodo sismico (14 giugno 1972): punti 1;

5) coefficiente di affollamento (oltre due unità a vano utile). Si attribuisce il punteggio derivante dal rapporto tra il numero delle persone che formano il nucleo familiare e il numero dei vani utili (esclusa la cucina e gli altri accessori) nel caso che il richiedente occupi un solo vano utile: punti 1;

6) nucleo familiare: per ogni componente il nucleo familiare verrà assegnato mezzo punto;

7) *a*) grande invalido inabile permanente al lavoro (capo-famiglia): punti 2.

Nucleo familiare che abbia tra i suoi componenti: invalido, mutilato risultante tale dal certificato di pensione o dal certificato rilasciato dalle apposite commissioni, vedova di guerra o per infortunio sul lavoro: punti 1.

Nuclei familiari con uno o più componenti ammalati o menomati (tbc, handicappati psicofisici), la cui malattia o menomazione sia comprovata da certificati rilasciati dalle preposte autorità sanitarie (dispensario, medico provinciale o ufficiale sanitario) con comprovata necessità di mettere a disposizione dell'ammalato o menomato un vano utile: per ciascun componente punti 1;

b) nucleo familiare che ha componenti con età inferiore ai 3 anni e con età superiore a 60 anni: punti 1;

8) promiscuità (oltre i 7 anni compiuti alla data del bando): punti 1.

I punteggi predetti sono cumulabili quando siano fra loro compatibili;

9) reddito. Coloro che posseggono un reddito dimostrato da apposita documentazione oppure accertato dalla commissione avranno assegnato il punteggio previsto dalla tabella allegata.

Alle famiglie che si trovino nelle condizioni abitative di cui alla lettera *b*) n. 1 che usufruiscono di servizi comuni con altri, verrà assegnato un punteggio integrativo pari a punti 1.

Art. 8.

Il punteggio riguardante le condizioni dell'alloggio è determinato sulla base delle condizioni esistenti alla data del 1° marzo 1973.

Il punteggio riguardante le altre condizioni è determinato sulla base delle condizioni esistenti al momento del bando.

L'assegnazione definitiva è subordinata alla permanenza di tali condizioni al momento della consegna dell'alloggio.

Art. 9.

Ai fini della presente legge, si intende per nucleo familiare una famiglia costituita dal capo famiglia, dal coniuge e dai figli legittimi, naturali riconosciuti e adottivi, e affigliati con lui conviventi. Fanno parte, altresì, del gruppo familiare gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e affini sino al secondo grado, purchè stabilmente conviventi con il concorrente. I collaterali e gli affini debbono inoltre essere a carico del concorrente.

Art. 10.

Gli alloggi minimi di una o due camere, oltre i servizi, saranno destinati a famiglie di uno o due componenti e per questi sarà compilata una graduatoria particolare attribuendo punti 2 a quei componenti che abbiano compiuto 60 anni alla data di pubblicazione del bando.

Art. 11.

L'aspirante che rifiuterà un alloggio assegnato sarà escluso dalla graduatoria, a meno che non dimostri inadeguatezza del medesimo in rapporto al suo nucleo familiare.

Art. 12.

Tutti i terremotati che hanno avuto l'alloggio inagibile e che usufruiscono della pubblica assistenza sono tenuti a presentare la domanda, corredata dalla prescritta documentazione, per l'assegnazione degli alloggi di cui al presente atto, pena la decadenza da tutti i diritti conseguiti alla qualifica di terremotati; decadranno altresì da tali diritti coloro che rifiuteranno l'alloggio assegnato o non stipuleranno il contratto.

Art. 13.

Tra i concorrenti classificati a parità di merito la precedenza verrà stabilita mediante sorteggio.

L'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dalla apposita commissione, tenuto conto del numero dei vani di ciascun alloggio e in rapporto alla consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito nella graduatoria. La scelta dell'alloggio sarà effettuata dallo assegnatario o da persona da lui delegata nelle forme di legge; in caso di sua assenza alle operazioni di scelta decadrà dal diritto in parola.

Art. 14.

La commissione per l'assegnazione di alloggi di cui alla presente legge, per effetto dell'intervenuto decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, sarà quella indicata all'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1035.

Art. 15.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica, n. 1035.

Tabella allegata alla legge ai sensi dell'art. 7, n. 9

Punteggio da attribuire per il reddito
(mensile complessivo familiare pro-capite, al netto degli oneri fiscali e contributivi)

1) fino a L. 15.000	punti 4
2) da L. 15.001 a L. 25.000	» 3
3) da L. 25.001 a L. 35.000	» 2
4) da L. 35.001 a L. 50.000	» 1
5) da L. 50.001 a L. 75.000	» 0,50

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della regione Marche.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 26 luglio 1973

TIBERI

LEGGE REGIONALE 27 luglio 1973, **n. 20.**

Variazioni al bilancio per l'anno finanziario 1973, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 13 - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario dei fondi autorizzati da leggi speciali nelle materie delegate per la ricostruzione e la rinascita di territori colpiti da calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 28 *luglio* 1973)

(12656)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.